

DECRETO 17 marzo 2003

Modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva della Commissione n. 2002/36/CE del 29 aprile 2002 che modifica taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio. (GU n. 89 del 16-4-2003)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1996, che recepisce le direttive della Commissione n. 95/65/CE e n. 95/66/CE del 14 dicembre 1995, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, che recepisce la direttiva della Commissione n.96/78/CE del 6 dicembre 1996, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, che recepisce le direttive della Commissione n.96/14/CE del 12 marzo 1996, n. 96/15/CE del 14 marzo 1996, n. 96/76/CE del 29 novembre 1996 e n. 97/14/CE del 21 marzo 1997 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio nonché la direttiva n. 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità';

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1998, che recepisce la direttiva della Commissione n. 97/46/CE del 25 luglio 1997 che modifica la direttiva 95/44/CE che stabilisce le condizioni alle

quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1998 che recepisce le direttive della Commissione n. 98/1/CE e n. 98/2/CE dell'8 gennaio 1998 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1998 che recepisce la direttiva della Commissione n. 98/22/CE del 15 aprile 1998 che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti di ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1999 che recepisce la direttiva n. 1999/53/CE della Commissione del 26 maggio 1999 che modifica l'allegato III della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2001 che modifica gli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive della Commissione n. 2001/32/CE e n. 2001/33/CE dell'8 maggio 2001 che modificano taluni allegati della dir. 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 2002 che modifica gli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive della Commissione n. 2002/28/CE e n. 2002/29/CE del 19 marzo 2002 che modificano taluni allegati della dir. 2000/29/CE del Consiglio;

Vista la direttiva della Commissione n. 2002/36/CE del 29 aprile 2002 che modifica taluni allegati della dir. 2000/29/CE del Consiglio;

Considerata la necessità di recepire la direttiva della Commissione 2002/36/CE del 29 aprile 2002 sopramenzionata;

A norma dell'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Decreta:

Art. 1.

Gli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 sono modificati come segue:

1. Nell'allegato I, parte A, sezione I, lettera a), dopo il punto 4 e' inserito il seguente punto:

"4.1. *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky)";

2. Nell'allegato I, parte A, sezione I, lettera a), dopo il punto 16 e' inserito il seguente punto:

"16.1. Naupactus leucoloma Boheman";

3. Nell'allegato I, parte A, sezione II, lettera a), sono soppressi i punti 4, 5 e 6;

4. Nell'allegato I, parte B, lettera a), dopo il punto 3 e' aggiunto il seguente punto:

Specie	Zone protette
--------	---------------

4. Liriomyza brioniae (Kaltenbach) | IRL, UK (Irlanda del nord)

5. Nell'allegato II, parte A, sezione I, lettera c), dopo il punto 1 e' inserito il seguente punto:

Specie	Oggetto della contaminazione
--------	------------------------------

1.1 Anisogramma anomala (Peck) e: |Vegetali di Corylus L. destinati
Muller |alla piantagione, originari del
|Canada e degli USA

6. Nell'allegato II, parte A, sezione II, lettera a), dopo il punto 7 sono aggiunti i seguenti punti:

Specie	Oggetto della contaminazione
--------	------------------------------

8. Liriomyza huidobrensis |Fiori recisi, ortaggi a foglia di
(Blanchard) |Apium graveolens L. e vegetali di
|specie erbacee destinate alla
|piantagione, diversi da bulbi,
|cormi, vegetali della famiglia
|delle Graminacee, rizomi, sementi

9. Liriomyza trifolii |Fori recisi, ortaggi a foglia di
|Apium graveolens L. e vegetali di
|specie erbacee destinate alla
|piantagione, diversi da bulbi,
|cormi, vegetali della famiglia
|delle Graminacee, rizomi, sementi

7. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, dopo il punto 11.2 e' inserito il punto seguente:

Specie	Oggetto della contaminazione
--------	------------------------------

| Constatazione ufficiale che i
|vegetali sono coltivati in vivaio
|e: a) Sono originari di una
|zona che il servizio competente

per la protezione dei vegetali del
Paese di esportazione ha
riconosciuto indenne da
Anisogramma anomalo (Peck) E.
Muller conformemente alle
pertinenti norme internazionali
per le misure fitosanitarie, zona
che e' menzionata sui certificati
di cui agli articoli 7 e 8 della
presente direttiva nella rubrica
"Dichiarazione
supplementare" oppure b) Sono
originari di un luogo di
produzione che il servizio
competente per la protezione dei
vegetali del Paese di esportazione
ha riconosciuto indenne da
Anisogramma anomala (Peck) E.
Muller all'atto di ispezioni
ufficiali eseguite sul luogo di
produzione o nelle immediate
vicinanze dall'inizio degli ultimi
tre cicli vegetativi completi
conformemente alle pertinenti
norme internazionali per le misure
fitosanitarie, luogo che e'
menzionato sui certificati di cui
agli articoli 7 e 8 della presente

11.3 Vegetali di Corylus L. | direttiva nella rubrica
destinati alla piantagione, ad | "Dichiarazione supplementare" e
eccezione delle sementi originari | dichiarato indenne da Anisogramma
del Canada e degli USA | anomala (Peck) E. Muller

8. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, il testo dei punti 32.1,
32.2 e 32.3 e' sostituito dal seguente:

Specie	Oggetto della contaminazione
	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1, 27.2, 28 e 29, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati coltivati in vivaio e: a) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto

|indenne da *Liriomyza sativae*
|(Blanchard) e *Amauromyza maculosa*
|(Malloch) conformemente alle
|pertinenti norme internazionali
|per le misure fitosanitarie, zona
|che e' mencionata sui certificati
|di cui agli articoli 7 e 8 della
|presente direttiva nella rubrica
|"Dichiarazione
|supplementare" oppure b) sono
|originari di un luogo di
|produzione che il servizio
|competente per la protezione dei
|vegetali del paese di esportazione
|ha riconosciuto indenne da
|*Liriomyza sativae* (Blanchard) e
|*Amauromyza maculosa* (Malloch)
|conformemente alle pertinenti
|norme internazionali per le misure
|fitosanitarie, luogo che e'
|menzionato sui certificati di cui
|agli articoli 7 o 8 della presente
|direttiva nella rubrica
|"Dichiarazione supplementare" e
|dichiarato indenne da *Liriomyza*
|*sativae* (Blanchard) e *Amauromyza*
|*maculosa* (Malloch) all'atto di
|ispezioni ufficiali eseguite
|almeno mensilmente nei tre mesi
|precedenti l'esportazione;
|oppure c) immediatamente
|prima dell'esportazione i vegetali
|hanno ricevuto un idoneo
|trattamento contro *Liriomyza*
|*sativae* (Blanchard) e *Amauromyza*

32.1 Vegetali di specie erbacee, |*maculosa* (Malloch) e sono stati
destinati alla piantagione, ad |sottoposti ad ispezione ufficiale
eccezione di: bulbi, cormi, |e risultati indenni da *Liriomyza*
vegetali della famiglia delle |*sativae* (Blanchard) e *Amauromyza*
Graminacee, rizomi, tuberi |*maculosa* (Malloch). Nei
originari di paesi terzi nei quali|certificati di cui agli articoli 7
siano note manifestazioni di |o 8 della presente direttiva va
Liriomyza sativae (Blanchard) e |specificato il trattamento
Amauromyza maculosa (Malloch) |applicato

| Constatazione ufficiale che i
|fiori recisi e gli ortaggi a
|foglia: - sono originari di un
|paese indenne da *Liriomyza sativae*
|(Blanchard) e *Amauromyza maculosa*
|(Malloch), oppure

| - immediatamente prima
32.2. Fiori recisi di *Dendranthema* | dell'esportazione sono stati
(DC) *Des. Moul.*, *Dianthus L.*, | sottoposti ad ispezione ufficiale
Gypsophila L. e *Solidago L.*, e | e risultati indenni da *Liriomyza*
ortaggi a foglia di *Apium* | *sativae* (Blanchard) e *Amauromyza*
graveolens L. e *Ocimum L.* | *maculosa* (Malloch)

| Ferme restando le disposizioni
| applicabili ai vegetali di cui
| all'allegato IV A I 27.1, 27.2,
| 28, 29 e 32.1, constatazione
| ufficiale: a) che i vegetali
| sono originari di una zona
| notoriamente indenne da *Liriomyza*
| *huidobrensis* (Blanchard) e
| *Liriomyza trifolii* (Burgess);
| oppure b) che nessun sintomo
| di *Liriomyza huidobrensis*
| (Blanchard) e *Liriomyza trifolii*
| (Burgess) e' stato osservato nel
| luogo di produzione all'atto di
| ispezioni ufficiali eseguite
| almeno mensilmente nei tre mesi
| precedenti il raccolto; oppure
| c) che immediatamente prima
| dell'esportazione i vegetali sono
| stati sottoposti ad ispezione
| ufficiale e risultati indenni da
32.3. Vegetali di specie erbacee, | *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard)
destinati alla piantagione, ad | e *Liriomyza trifolii* (Burgess) ed
eccezione di: bulbi, cormi, | hanno ricevuto un idoneo
vegetali della famiglia delle | trattamento contro *Liriomyza*
Graminacee, rizomi, sementi, | *huidobrensis* (Blanchard) e
tuberi, originari di paesi terzi | *Liriomyza trifolii* (Burgess)"

9. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 34, il testo della
colonna di sinistra e' sostituito dal seguente:

"Terra e terreno di coltura aderenti o associati ai vegetali,
costituiti integralmente o parzialmente di terra o di sostanze solide
organiche, quali parti di vegetali, humus, compresa torba e
corteccia, oppure costituiti parzialmente di qualsiasi altra sostanza
solida inorganica, destinati ad assicurare la sopravvivenza dei
vegetali ed originari di:

- Cipro, Malta, Turchia,
- Bielorussia, Estonia, Georgia. Lettonia, Lituania, Moldavia,
Russia, Ucraina,
- paesi non europei ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele,
Libia, Marocco e Tunisia.

10. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, il testo dei punti 36.1
e 36.2 e' sostituito dal seguente:

Specie	Oggetto della contaminazione
	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV AI 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 e 32.3, constatazione ufficiale che i vegetali di cui alla prima colonna sono stati coltivati in vivaio e: a) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che e' menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare" oppure b) sono originari di un luogo di produzione che il servizio nazionale competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che e' menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare" e dichiarato indenne da Thrips palmi Karny all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione; oppure c) immediatamente prima dell'esportazione hanno ricevuto un idoneo trattamento contro Thrips palmi Karny e sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Thrips palmi Karny. Nei
36.1 Vegetali destinati alla piantagione ad eccezione di: bulbi, cormi, rizomi, sementi, tuberi originari di paesi terzi	certificati di cui all'art. 7 o all'art. 8 della presente direttiva va specificato il trattamento applicato

| Constatazione ufficiale che i
| fiori recisi e i frutti:
| - sono originari di un paese
| indenne da Thrips palmi Karny,
| oppure - immediatamente

36.2 Fiori recisi della famiglia |prima dell'esportazione sono stati
delle Orchidacee e frutti di |sottoposti ad ispezione ufficiale
Momordica L. e Solanum melongena |e risultati indenni da Thrips
L., originari di paesi terzi |palmi Karny"

11. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 40, il testo
della colonna di destra e' sostituito dal seguente:

"Ferre restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai
vegetali di cui all'allegato III A 2, 3, 9, 15, 16, 17 e 18,
all'allegato III B 1 e all'allegato IV A I 11.1, 11.2, 11.3, 12,
13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2,
24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 e 45.1, constatazione ufficiale che i
vegetali sono in riposo vegetativo e privi di foglie";

12. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, il testo del punto 45
e' sostituito dal seguente:

=====	
Specie	Oggetto della contaminazione
=====	
	Ferre restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 e 36.1, constatazione ufficiale che i vegetali: a) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che e' menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare" oppure b) sono originari di un luogo di produzione che il servizio nazionale competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) conformemente alle

|pertinenti norme internazionali
|per le misure fitosanitarie, luogo
|che e' menzionato sui certificati
|di cui agli articoli 7 o 8 della
|presente direttiva nella rubrica
|"Dichiarazione supplementare" e
|dichiarato indenne da Bemisia
|tabaci Genn. (popolazioni non
|europee) all'atto di ispezioni
|ufficiali eseguite almeno una
|volta ogni tre settimane nel corso
|delle nove settimane precedenti
|l'esportazione; oppure
|qualora nel luogo di
|produzione sia stata riscontrata
|la presenza di Bemisia tabaci
|Genn. (popolazioni non europee), i
|vegetali detenuti o prodotti in
|tale luogo di produzione hanno
|ricevuto un idoneo trattamento
|atto a garantire l'assenza di
|Bemisia tabaci Genn. (popolazioni
|non europee); successivamente lo
|stesso luogo di produzione deve
|essere risultato indenne da
|Bemisia tabaci Genn. (popolazioni
|non europee) in seguito
|all'attuazione di idonee procedure
|per l'eradicazione di Bemisia
|tabaci Genn. (popolazioni non
|europee), sia all'atto di
|ispezione ufficiali eseguite
|settimanalmente nelle nove
|settimane precedenti

45.1 Vegetali di specie erbacee, e|l'esportazione sia nell'ambito di
vegetali di Ficus L. e Hibiscus |controlli effettuati nello stesso
L., destinati alla piantagione, ad|periodo. Nei certificati di cui
eccezione di bulbi, cormi, rizomi,|agli articoli 7 o 8 della presente
sementi e tuberi, originari di |direttiva va specificato il
paesi non europei |trattamento applicato.

| Constatazione ufficiale che i
|fiori recisi e gli ortaggi a
|foglia: - sono originari di un
|paese indenne da Bemisia tabaci
|Genn. (popolazioni non europee)

45.2. Fiori recisi di Aster spp., | oppure - immediatamente
Eryngium L., Gypsophila L., |prima dell'esportazione, sono
Hypericum L., Lisianthus L., Rosa |stati sottoposti a ispezione
L., Solidago L., Trachelium L., e |ufficiale e risultati indenni da
ortaggi a foglia di Ocimum |Bemisia tabaci Genn. (popolazioni

L.,originari di paesi non europei |non europee)

13. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, l'attuale punto 45.1 diventa 45.3;

14. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 46, nella colonna di destra e' aggiunto il riferimento all'allegato IV A I 45.2 e 45.3;

15. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, punti 53 e 54, nella colonna di sinistra sono inseriti i termini "del Sudafrica" dopo i termini "del Pakistan";

16. Nell'allegato IV, parte A, sezione II, il testo del punto 23 e' sostituito dal seguente:

Specie	Oggetto della contaminazione
	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 20, 21.1 o 21.2, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza Trifolii (Burgess); oppure b) che nessun sintomo di Liriomyza huidobrensis (Blanchard)e Liriomyza trifolii (Burgess) e' stato osservato nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti il raccolto; oppure c) che immediatamente prima della commercializzazione i vegetali sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Liriomyza huidobrensis
23 Vegetali di specie erbacee,	(Blanchard) e Liriomyza trifolii
destinati alla piantagione, ad	(Burgess) e hanno ricevuto un
eccezione di bulbi, cormi,	idoneo trattamento contro
vegetali della famiglia delle	Liriomyza huidobrensis
Graminacee, rizomi, sementi e	(Blanchard)e Liriomyza trifolii
tuberi	(Burgess)

17. Nell'allegato IV, parte B, il testo del punto 20.2 e' sostituito dal seguente:

a) La partita o il	
lotto non contengono	

|piu' dell'1% in peso |
|di terra; oppure b) i |
|tuberi sono destinati |
|alla trasformazione |
|presso aziende dotate |
|di impianti |
|ufficialmente |
|approvati per lo |
|smaltimento dei |
|rifiuti,che |

20.2 Tuberi di Solanum|garantiscono l'assenza|
tuberosum L., ad |di qualsiasi rischio |
eccezione di quelli di|di diffusione del Beet|DK, F (Bretagna), FI,
cui all'allegato IV B |necrotic yellow vein |IRL, P (Azzorre), S, UK
20.1 |virus |(Irlanda del Nord)

18. Nell'allegato IV, parte B, il testo del punto 22 e'
sostituito dal seguente:

|a) La partita o il |
|lotto non contengono |
|piu' dell'1 %, in |
|peso, di terra; oppure|

22. Vegetali di Allium|b) i vegetali sono |
porrum L., Apium L., |destinati alla |
Beta L., ad eccezione |trasformazione presso |
di quelli di cui |aziende dotate di |
all'allegato IV B 25 e|impianti ufficialmente|
di quelli destinati |approvati per lo |
all'alimentazione |smaltimento dei |
animale, Brassica |rifiuti che |
napus L., Brassica |garantiscono l'assenza|
rapa L.. Daucus L., ad|di qualsiasi rischio |
eccezione di quelli |di diffusione del Beet|DK, F (Bretagna), IRL,
destinati alla |necrotic yellow vein |P (Azzorre), FI, S, UK
piantagione |virus |(Irlanda del Nord)

19. Nell'allegato IV, parte B, il testo del punto 24 e'
sostituito dal seguente:

|Ferre restando le |
|disposizioni |
|applicabili, secondo i|
|casi, ai vegetali di |
|cui all'allegato IV A |
|I 45.1, constatazione |
|ufficiale che: a) le|
|talee non radicate |
|sono originarie di una|

|zona notoriamente |
|indenne da Bemisia |
|tabaci Genn. |
|(popolazioni europee);|
|oppure b) nessun |
|sintomo di Bemisia |
|tabaci Genn. |
|(popolazioni europee) |
|e' stato osservato ne'|
|sulle talee ne' sulle |
|piante dalle quali le |
|talee sono state |
|ottenute e detenute o |
|prodotte nel luogo di |
|produzione all'atto di|
|ispezioni ufficiali |
|eseguite almeno ogni |
|tre settimane |
|nell'intero periodo di|
|produzione di tali |
|vegetali nel luogo di |
|produzione suddetto; |
|oppure c) qualora |
|sia stata osservata la|
|presenza di Bemisia |
|tabaci Genn. |
|(popolazioni europee) |
|nel luogo di |
|produzione, le talee o|
|le piante da cui le |
|talee sono state |
|ottenute e detenute o |
|prodotte nel luogo di |
|produzione hanno |
|ricevuto un idoneo |
|trattamento atto a |
|garantire l'assenza di|
|Bemisia tabaci Genn. |
|(popolazioni europee);|
|successivamente il |
|luogo di produzione |
|deve essere risultato |
|indenne da Bemisia |
|tabaci Genn. |
|(popolazioni europee) |
|in seguito |
|all'attuazione di |
|idonee procedure per |
|l'eradicazione di |
|Bemisia tabaci Genn. |
|(popolazioni europee),|

sia all'atto di
ispezioni ufficiali
effettuate ogni
settimana nelle tre
settimane precedenti
lo spostamento dal
luogo di produzione,
sia nell'ambito di
controlli effettuati
nello stesso periodo. IRL, P (Alentejo,
L'ultima delle Azzorre, Beira
suddette ispezioni Interior, Beira

24.1. Talee non settimanali deve Litoral, Entre Douro e
radicate di Euphorbia essere effettuata Minho, Madeira,
pulcherrima Willd., immediatamente prima Ribatejo e Oeste e
destinate alla dello spostamento dei Tras-os-Montes). FI, S,
piantagione vegetali UK

Ferme restando le
disposizioni
applicabili, a seconda
dei casi, ai vegetali
elencati nell'allegato
IV A I 45.1,
constatazione
ufficiale che: a) i
vegetali sono
originari di una zona
notoriamente indenne
da Bemisia tabaci
Genn. (popolazioni
europee); oppure b)
nessun sintomo di
Bemisia tabaci Genn.
(popolazioni europee)
e' stato osservato sui
vegetali nel luogo di
produzione all'atto di
ispezioni ufficiali
eseguite almeno una
volta ogni tre
settimane nel periodo
di nove settimane
precedenti la
commercializzazione;
oppure c) qualora
sia stata osservata la
presenza di Bemisia
tabaci Genn.
(popolazioni europee)
nel luogo di

produzione, i vegetali
detenuti o prodotti |
nel luogo di |
produzione hanno |
ricevuto un idoneo |
trattamento atto a |
garantire l'assenza di
Bemisia tabaci Genn. |
(popolazioni europee);
successivamente il |
luogo di produzione |
deve essere risultato |
indenne da Bemisia |
tabaci Genn. |
(popolazioni europee) |
in seguito |
all'attuazione di |
idonee procedure di |
trattamento per |
l'eradicazione di |
Bemisia tabaci Genn. |
(popolazioni europee),
sia all'atto di |
ispezioni ufficiali |
eseguite ogni |
settimana nelle tre |
settimane precedenti |
lo spostamento dal |
luogo di produzione, |
sia nel corso dei |
controlli effettuati |
nello stesso periodo. |
L'ultima delle |
suddette ispezioni |
settimanali deve |
essere compiuta |
immediatamente prima |
dello spostamento dei
vegetali; e d) sia |
dimostrato che i |
vegetali sono stati |
prodotti da talee che:
da) sono |
originarie di una zona
notoriamente indenne |
da Bemisia tabaci |
Genn. (popolazioni |
europee); oppure |
db) sono state |
coltivate in un luogo |
di produzione in cui |

|non e' stato osservato|
 |alcun sintomo di |
 |Bemisia tabaci Genn. |
 |(popolazioni europee) |
 |all'atto di ispezioni |
 |ufficiali eseguite |
 |almeno una volta ogni |
 |tre settimane durante |
 |l'intero periodo di |
 |produzione dei |
 |vegetali; oppure |
 | dc) qualora sia |
 |stata osservata la |
 |presenza di Bemisia |
 |tabaci Genn. |
 |(popolazioni europee) |
 |nel luogo di |
 |produzione, i vegetali|
 |detenuti o prodotti |
 |nel luogo di |
 |produzione hanno |
 |ricevuto un idoneo |
 |trattamento atto ad |
 |garantire l'assenza di|
 |Bemisia tabaci Genn. |
 |(popolazioni europee):|
 |successivamente il |
 |luogo di produzione |
 |deve essere risultato |
 |indenne da Bemisia |
 |tabaci Genn. |
 |(popolazioni |
 |europee)in seguito |
 |all'attuazione di |
 |idonee procedure di |
 |trattamento per |
 |l'eradicazione di |

24.2. Vegetali di |Bemisia tabacci Genn. |
 Euphorbia pulcherrima |(popolazioni europee),|
 Willd., destinati alla|sia all'atto di |
 piantagione, ad |ispezioni ufficiali |
 eccezione di: sementi,|eseguite ogni |
 quelli per i quali e' |settimana nelle tre |
 dimostrato |settimane precedenti |
 dall'imballaggio o |lo spostamento dal |
 dallo sviluppo del |luogo di produzione, |
 fiore (o della |sia nell'ambito dei |
 brattea), o in |controlli effettuati |
 qualsiasi altro modo, |durante lo stesso |IRL, P (Alentejo,
 che sono destinati |periodo. L'ultima |Azzorre, Beira
 alla vendita a |delle suddette |Interior, Beira

consumatori finali non|ispezioni settimanali |Litoral, Entre Douro e
interessati alla |deve essere effettuata|Minho, Madeira,
produzione di piante, |immediatamente prima |Ribatejo e Oeste e
quelli precisati al |dello spostamento dei |Tras-os-Montes), FI, S,
punto 24.1 |vegetali |UK

Ferme restando le |
disposizioni |
applicabili, a seconda|
dei casi, ai vegetali |
di cui all'allegato IV|
A I 45.1, |
constatazione |
ufficiale che: a) i |
vegetali sono |
originari di una zona |
notoriamente indenne |
da Bemisia tabaci |
Genn. (popolazioni |
europee); oppure b) |
nessun sintomo di |
Bemisia tabaci Genn. |
(popolazioni euroee) |
e' stato osservato su |
vegetali nel luogo di |
produzione all'atto di|
ispezioni ufficiali |
eseguite almeno una |
volta ogni tre |
settimane nelle nove |
settimane precedenti |
la |
commercializzazione; |
oppure c) qualora |
sia stata osservata la|
presenza di Bemisia |
tabaci Genn. |
(popolazioni europee) |
nel luogo di |
produzione, i vegetali|
detenuti o prodotti |
nel luogo di |
produzione hanno |
ricevuto un |
trattamento atto a |
garantire l'assenza di|
Bemisia tabaci Genn. |
(popolazioni europee);|
successivamente il |
luogo di produzione |
deve essere risultato |

|indenne da Bemisia |
 |tabaci Genn. |
 |(popolazioni europee) |
 |in seguito |
 24.3. Vegetali di |all'attuazione di |
 Begonia L., destinati |idonee procedure di |
 alla piantagione, ad |trattamento per |
 eccezione delle |l'eradicazione di |
 sementi, dei tuberi e |Bemisia tabaci Genn. |
 dei cormi, e vegetali |(popolazioni europee),|
 di Ficus L. e Hibiscus|sia all'atto di |
 L., destinati alla |ispezioni ufficiali |
 piantagione, ad |eseguite ogni |
 eccezione delle |settimana nelle tre |
 sementi, esclusi |settimane precedenti |
 quelli per i quali e' |lo spostamento dal |
 dimostrato |luogo di produzione, |
 dall'imballaggio o |sia nell'ambito dei |
 dallo sviluppo del |controlli effettuati |
 fiore, o in qualsiasi |durante lo stesso |IRL, P (Alentejo,
 altro modo, che sono |periodo. L'ultima |Azzorre, Beira
 destinati alla vendita|delle suddette |Interior, Beira
 a consumatori finali |ispezioni settimanali |Litoral, Entre Douro e
 non interessati alla |deve essere effettuata|Minho, Madeira,
 produzione |immediatamente prima |Ribatejo e Oeste e
 professionale di |dello spostamento dei |Tras-os-Montes), FI, S,
 piante |vegetali. |UK

20. Nell'allegato IV, parte B, il punto 25.1 e' soppresso;

21. Nell'allegato IV, parte B, il testo del punto 25.2 e'
 sostituito dal seguente:

|Constatazione |
 |ufficiale: a) che i |
 |vegetali sono |
 |trasportati in modo da|
 |evitare qualsiasi |
 |rischio di diffusione |
 |del Beet necrotic |
 |yellow vein virus |
 |(BNYVV) e sono |
 |destinati ad essere |
 |consegnati ad |
 |un'industria di |
 |trasformazione dotata |
 |di impianti |
 |ufficialmente |
 |approvati per lo |
 |smaltimento dei |
 |rifiuti che |

|garantiscono l'assenza|
|di qualsiasi rischio |
|di diffusione del |
|BNYVV; oppure b) che|

25. Vegetali di Beta|i vegetali sono stati |
vulgaris L., destinati|coltivati in una |DK, F (Bretagna), IRL,
alla lavorazione |regione notoriamente |P (Azzorre), FI, S, UK
industriale |indenne da BNYVV |(Irlanda del Nord)

22. Nell'allegato IV, parte B, il testo del punto 26 e' sostituito
dal seguente:

=====

|Constatazione |
|ufficiale che la terra|
|o i residui: a) sono|
|stati trattati in modo|
|da eliminare eventuali|
|contaminazioni con |
|BNYVV; oppure |
| b) sono destinati ad|
|essere trasportati ed |
|eliminati in un |
|impianto di |
|smaltimento dei |
|rifiuti ufficialmente |
|riconosciuto; oppure |
| c) provengono da |
|vegetali di Beta |

26. Terra e residui |vulgaris coltivati in |
non sterilizzati di |una regione |DK, F (Bretagna), IRL,
barbabietole (Beta |notoriamente indenne |P (Azzorre), FI, S, UK
vulgaris L.) |da BNYVV |(Irlanda del Nord)

23. Nell'allegato IV, parte B, punto 30, il testo della colonna
centrale e' sostituito dal seguente:

a) le macchine devono essere pulite e mondate da terra e
frammenti di vegetali quando vengono portate in luoghi di produzione
dove si coltivano barbabietole;

oppure

b) le macchine devono provenire da una zona notoriamente
indenne da BNYVV.

24. Nell'allegato V, parte A, sezione I, al punto 2.1 e' aggiunto
il seguente testo: ed altri vegetali di specie erbacee, diversi dai
vegetali della famiglia delle Graminacee, destinati alla piantagione,
ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi.

25. Nell'allegato V, parte A, sezione II, il testo del punto 1.6
e' sostituito dal seguente: 1.6. Vegetali di Beta vulgaris L.,
destinati alla lavorazione industriale.

26. Nell'allegato V, parte A, sezione II, il testo del punto 1.7
e' sostituito dal seguente: 1.7. Terra e residui non sterilizzati di

barbabietole (*Beta vulgaris* L.).

27. Nell'allegato V, parte A, sezione II, il testo del punto 2.1. e' sostituito dal seguente: 2.1. Vegetali di *Begonia* L., destinati alla piantagione, ad eccezione di cormi, sementi, tuberi, e vegetali di *Euphorbia pulcherrima* Willd., *Ficus* L. e *Hibiscus* L., destinati alla piantagione, escluse le sementi;

28. Nell'allegato V, parte B, sezione I, il testo del punto 2 e' sostituito dal seguente:

Castanea Mill., *Dendranthema* (DC) Des.Moul., *Dianthus* L., *Gypsophila* L., *Pelargonium* l'Herit.ex Ait, *Phoenix* spp., *Populus* L., *Quercus* L., *Solidago* L. e fiori recisi delle *Orchidacee*,
conifere (Coniferales),

Acer saccharum Marsh., originario dei paesi dell'America settentrionale,

Prunus L., originario di paesi extraeuropei,
fiori recisi di *Aster* spp., *Eryngium* L., *Hypericum* L., *Lisianthus* L., *Rosa* L. e *Trachelium* L., originari di paesi extraeuropei,

ortaggi a foglia di *Apium graveolens* L. e *Ocimum* L.

29. Nell'allegato V, parte B, sezione I, punto 3, primo trattino, sono aggiunti i seguenti termini: *Momordica* L. e *Solanum melongena* L.

30. Nell'allegato V, parte B, sezione I, punto 7, il testo della lettera b) e' sostituito dal seguente:

Terra e terreno di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente dei materiali indicati alla lettera a) oppure costituito parzialmente di sostanze solide inorganiche destinate a rafforzare la vitalita' dei vegetali, originari dei seguenti paesi: Cipro, Malta, Turchia, Bielorussia, Estonia, Georgia, Lettonia, Lituania, Moldavia, Russia, Ucraina, paesi non europei, ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco, Tunisia.

31. Nell'allegato V, parte B, sezione II, il testo del punto 1 e' sostituito dal seguente:

1. Vegetali di *Beta vulgaris* L., destinati alla lavorazione industriale.

32. Nell'allegato V, parte B, sezione II, il testo del punto 2 e' sostituito dal seguente:

2. Terra e residui non sterilizzati di barbabietole (*Beta vulgaris* L.)

Art. 2.

E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Il presente decreto entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 17 marzo 2003

Il Ministro: Alemanno